

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

STATUTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.5.1996

TITOLO I^A

Principi generali e programmazione

ART. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Villa del Conte è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato che ne determinano le funzioni.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2

Territorio e sede comunale

1. Il comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo e la frazione di Abbazia Pisani.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa deliberazione della giunta comunale.

ART. 3

Stemma, gonfalone e documento identificativo degli amministratori

1. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, di regola sono vietati, salvo deroghe previste nell'apposito regolamento.
3. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri vengono dotati di apposito documento di riconoscimento personale.

ART. 4

Albo pretorio

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5

Finalità

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico attraverso un dialogo costante.
2. Il comune persegue, altresì, l'obiettivo di tutelare il sentimento religioso della popolazione in armonia con le sue antiche tradizioni.

ART. 6

Tutela della salute

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, anche mediante idonee associazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ART. 7

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Favorisce e promuove il sostegno delle attività, specie culturali, indirizzate ai giovani.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno regolati dall'apposito regolamento.

ART. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 10

Sviluppo economico

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, salvaguardando anche quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e servizi turistici e ricettivi.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e degli impianti comunque correlati con il settore.
5. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

ART. 11

Funzioni del comune nell'assistenza scolastica

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si svolge secondo le modalità previste dalla legge regionale.

ART. 12

Funzioni del comune

1. Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
2. Il comune può intraprendere iniziative anche sul piano internazionale come gemellaggi con comuni stranieri, scambi di visite culturali e di delegazioni varie.
3. Dette iniziative vanno portate a conoscenza del Ministero dell'interno al fine di accertare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, la compatibilità con la politica internazionale dello Stato.
4. La convenzione che regola i rapporti fra i comuni viene approvata con deliberazione consiliare.

ART. 13

Compiti del comune

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale dal Governo.
2. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione mediante apposita convenzione che assicuri il necessario ed adeguato finanziamento. A tal fine il comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) di consentire alla regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 14

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione e vi provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO II^A

Organi elettivi

ART. 15

Organi del comune

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio ed il sindaco. Il sindaco nomina i componenti della giunta.

ART. 16

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

ART. 17

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, a dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussiste alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti sulla base di una relazione del consigliere anziano, sentiti i capi gruppo consiliari, da depositarsi presso la segreteria del comune almeno 48 ore prima della riunione per il parere di legittimità del segretario.
3. Il sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
4. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal sindaco. In assenza del sindaco presiede il vice sindaco; in assenza di quest'ultimo presiede il consigliere anziano.
5. Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la cifra individuale elettorale più alta.
6. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostate si discute.
7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente statuto.

ART. 18

Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria nelle sedute in cui vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, 2^a comma, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del sindaco;
 - b) per deliberazione della giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 19

Priorità trattazione argomenti

1. Nelle sedute in sessione ordinaria le proposte di deliberazione hanno priorità di trattazione sulle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 20

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano, ai fini della computabilità dei termini, le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 21

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione è andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri.

ART. 22

Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri si astengono dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti contabilità loro proprie, verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

ART. 23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quando si tratta di questioni concernenti persone.

ART. 24

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. In caso di assenza del sindaco è presieduto dal vice sindaco.
3. In caso di assenza anche del vice sindaco presiede il consigliere anziano.
4. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
5. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
6. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini.

ART. 25

Votazioni e funzionamento del consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 2 hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
6. Ogni proposta sottoposta all'esame del consiglio corredata dai pareri dei funzionari, previsti dalla legge, si deposita, nei modi previsti dal regolamento, almeno quarantotto ore prima della riunione perché i consiglieri possano prenderne visione.

ART. 26

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - g) l'istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al

fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 27

Commissioni speciali

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'art. 26 del presente statuto, istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in genere di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti ed aziende da esso dipendenti ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza il vincolo di segreto d'ufficio.
2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 2 bis. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

ART. 27 bis

Commissioni consultive e propositive non permanenti

La giunta comunale può istituire commissioni consultive e propositive non permanenti incaricate di seguire, ciascuna per la propria tematica, materie e aspetti della vita amministrativa del comune, con compiti esclusivamente consultivi e propositivi, non vincolanti e gratuiti. Dette commissioni potranno essere composte sia da amministratori comunali che di cittadini e/o persone esterne che la giunta riterrà qualificate a tale compito. Per la loro composizione verranno interessati preferibilmente i rappresentanti di categoria o comunque persone interessate alle problematiche trattate. Tali commissioni quindi vanno considerate esclusivamente come organi di partecipazione democratica alla vita amministrativa del comune, per una maggiore possibilità di analisi e proposte di soluzioni, senza nessun potere e a titolo di gratuità, lasciando intatta ai vari organi comunali, così come previsto statutariamente e dalle norme vigenti, la loro esclusiva prerogativa di governo e di scelta.

ART. 28

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in

loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere risposta, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate al sindaco o agli assessori delegati.

5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 4 è disciplinato con apposito regolamento.

6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

7. Se un quinto dei consiglieri assegnati al comune ne fa richiesta scritta e motivata, le deliberazioni della giunta, di cui all'art. 45, commi 2 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte all'esame dell'organo di controllo con l'osservanza delle modalità e condizioni ivi previste. Il segretario comunale comunica ai capi gruppo consiliari le deliberazioni della giunta adottate nelle materie di cui al comma 2 dell'art. 45 contestualmente all'affissione all'albo.

8. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

9. Per gli amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto, è personale e non si estende agli eredi.

ART. 29

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono ad un'intera sessione ordinaria o a tre sedute consecutive in sessione straordinaria, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 30

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale ed acquisite al protocollo del comune.

2. Le dimissioni sono definitive ed irrevocabili dal momento della loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.

3. La surrogazione del consigliere dimissionario deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 31

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 32

Verbalizzazione

1. Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o chi presiede l'adunanza e può essere coadiuvato in tale funzione da personale del comune.
2. La norma dell'art. 22 del presente statuto relativa all'obbligo di astensione dal prendere parte alle deliberazioni cui si è interessati si estende al segretario. In questo caso, in mancanza del vice segretario, il consiglio incarica un consigliere a svolgere le funzioni di segretario.
3. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

ART. 33

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 34

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, con votazione palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART. 35

Divieto di delega di funzioni alla giunta

1. Non è consentita la delega interorganica dal consiglio comunale alla giunta.

ART. 36

Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo del comune.
2. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 37

Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da quattro assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vice sindaco e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assessore anziano.
3. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. La presenza degli assessori di cui al terzo comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta di cui al comma 1.
5. Il consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extra consiliari nella seduta in cui il sindaco effettua la prevista comunicazione.
6. Gli assessori extra consiliari partecipano alle sedute del consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, al pari dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

ART. 38

Nomina della giunta

1. I componenti della giunta vengono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori. Tra detti componenti il sindaco nomina il vice sindaco.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
4. La legge prevede le ulteriori cause di ineleggibilità ed incompatibilità ad assessore comunale.

ART. 39

Anzianità degli assessori

1. L'ordine di anzianità degli assessori è determinato dall'età dagli stessi
2. All'assessore anziano, in mancanza del vice sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

ART. 40

Durata in carica della giunta

1. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la giunta cessa dalla carica assieme al sindaco, e si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. In tal caso la giunta stessa rimane in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della giunta, oltre che del sindaco.

ART. 41

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio per discutere la mozione di sfiducia costruttiva, il segretario comunale ne riferisce al prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 42

Cessazione dalla carica dei componenti della giunta

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Gli assessori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della giunta, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal sindaco. Gli assessori decadono dalla carica, inoltre, nei casi previsti dalla legge.
4. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

ART. 43

Dimissioni degli assessori e del sindaco

1. Le dimissioni degli assessori comunali sono presentate per iscritto al sindaco ed acquisite al protocollo del comune. Esse sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. Il sindaco adotta il provvedimento di sostituzione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
2. Le dimissioni del sindaco sono presentate al consiglio ed acquisite al protocollo del comune. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 37 bis, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Entro tale termine il sindaco può revocare le dimissioni stesse impedendo, con ciò, lo scioglimento del consiglio.

ART. 44

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto dal successivo articolo 47.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta è corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Qualora la giunta adotti una deliberazione, la cui proposta ha riportato il parere contrario del segretario comunale sotto il profilo della legittimità, la giunta stessa la sottopone, di sua iniziativa, al preventivo esame di legittimità del comitato regionale di controllo.

9. Il segretario comunale cura l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti; partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

10. Il segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un assessore nominato dal presidente.

ART. 45

Competenze della giunta

1. In generale la giunta:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del sindaco del segretario o dei responsabili dei servizi;
- b) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;
- b) predisporre, in collaborazione con il segretario comunale, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;
- d) proporre al consiglio le convenzioni con altri comuni e con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni.

3. In particolare spettano alla giunta:

- a) tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
- b) i contratti deliberati in via di massima dal consiglio;
- c) le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi che non siano riservati alla competenza del sindaco o del segretario comunale, nonché le spese relative a locazioni di immobili e somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo. L'atto di ordinaria

amministrazione attua il governo delle funzioni e dei servizi che non incidono sulla consistenza dei beni in modo economicamente apprezzabile e che hanno per oggetto la loro conservazione, produttività e miglioramento, contenendosi nei limiti delle previsioni di bilancio;

e) l'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;

f) i progetti relativi a singole opere pubbliche;

g) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

h) i provvedimenti riguardanti assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale, ferme restando le competenze del consiglio, del sindaco e del segretario comunale;

i) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale, e che non costituisca atto a natura vincolata né una discrezionalità di carattere tecnico, in esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi o piani ivi comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

l) la richiesta di sottoporre una deliberazione all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della citata legge 142/90. Tale iniziativa va deliberata contestualmente alla deliberazione di cui si chiede l'esame e, comunque, non oltre il periodo di pubblicazione della delibera stessa.

m) l'adozione in via di urgenza delle deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

ART. 46

Publicazione delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio.

ART. 47

Attività degli assessori

1. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno del comune, quali componenti della giunta, che agisce solo collegialmente.

2. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco.

3. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del comune approvati dal consiglio.

4. Forniscono al segretario del comune le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti – obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.

ART. 48

Sindaco organo istituzionale

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed ufficiale del Governo. Ha la rappresentanza del comune.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto.

ART. 49

Competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il sindaco:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; fissa l'ordine del giorno e determina la data delle adunanze. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto;

b) coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico della giunta ed al conseguimento degli scopi dell'ente;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, avvalendosi del segretario comunale e dei responsabili dei servizi;

d) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale in conformità all'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatta salva la competenza del consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio stesso espressamente riservate dalla legge. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi al personale in posizione apicale responsabile di struttura e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

g) nomina le commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi dell'ente e per le selezioni pubbliche e riservate;

h) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla giunta nella prima seduta;

- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della citata legge 142/1990 e può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- o) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, che la legge assegna alla competenza del comune;
- p) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla giunta nella sua prima adunanza;
- q) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- r) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni della legislazione vigente;
- s) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, nonché può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- t) presiede la commissione di disciplina per il personale prevista dall'art. 51, comma 10, della citata legge 142/1990;
- u) riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in consiglio comunale e cura che alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri sia data risposta entro trenta giorni;
- v) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- z) adotta ogni altro provvedimento che non comporta una discrezionalità di carattere tecnico ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 50

Delegazioni del Sindaco

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, che assume il ruolo di vice sindaco.
2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco.

6. Nel rilascio delle deleghe il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al segretario o ai responsabili dei servizi, in conformità alle previsioni dell'art. 57 del presente statuto.

ART. 51

Competenze del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'ambito del proprio potere di ordinanza, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. "Il sostituto" del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo nonché dall'art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni, nella frazione.
7. Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede il comune.
8. Ove il sindaco, o il suo sostituto o il suo delegato, non adotti i provvedimenti di cui al II^a comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

TITOLO III^a

ORGANI BUROCRATICI DI GESTIONE ED UFFICI

ART. 52

Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna;
 - c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini;
 - d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato;
 - e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa collegata all'ambito di autonomia gestionale dei soggetti;
 - f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
 - g) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 53

Struttura

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in unità operative, servizi e uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 54

Organizzazione strutturale

1. Nelle unità operative si individuano le strutture organizzative di massima dimensione presente nell'ente, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
2. L'unità operativa si articola in "servizi";
3. Nell'ambito dei servizi vengono individuati gli uffici.

ART. 55

Organizzazione del personale

1. Nel rispetto delle norme e principi fissati dalla legge, con regolamento del personale verranno disciplinati:
 - a) gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di impiego, che è disciplinato in linea generale dalle norme per i dipendenti privati con le limitazioni ed eccezioni dovute alle specialità del rapporto stesso;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuno di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione personale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario settimanale.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione e ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, in armonia con le previsioni contenute nel D.L. 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 56

Responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una unità operativa comprendente i servizi medesimi.

ART. 57

Compiti dei responsabili di servizio

1. Ai responsabili di servizio compete l'esercizio di funzioni di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo dell'unità operativa cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.

2. Adottano inoltre atti interni di carattere organizzativo gestionale ed atti generali a rilevanza esterna che si individuano in:

- a) ordinazioni di beni e servizi nei limiti definiti con deliberazione della giunta;
- b) ordinazioni di spese inerenti il perseguimento di obiettivi determinati e sulla base di progetti o programmi approvati dal consiglio o dalla giunta e nel limite dei fondi all'uopo stanziati;
- c) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- d) emanazione e sottoscrizione di provvedimenti a contenuto prevalentemente vincolato;
- e) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dal segretario comunale;
- f) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
- g) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
- h) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali sia stata loro attribuita competenza;
- i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e di reversali di incasso;
- l) liquidazione di retribuzioni, compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento;
- m) l'istruttoria e la proposta degli atti autoritativi e provvedimenti di cui all'art. 38, commi 1 - 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- n) adozione del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, su ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ciascun soggetto risponde del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnata;
- o) adozione dei provvedimenti necessari per l'accettazione delle cauzioni;
- p) autorizzazione delle missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi del personale secondo le norme del regolamento;

- q) partecipazione, su delega del segretario, alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi;
- r) rilascio di documenti e notizie a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto d'accesso di informazione e di trasparenza;
- s) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio;
- t) approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.

3. Degli atti a contenuto discrezionale attribuiti alla loro competenza, i responsabili del servizio danno comunicazione scritta agli assessori che ove li considerino in contrasto con le prescrizioni giuntali di indirizzo, possono richiedere ai responsabili chiarimenti sugli atti medesimi. Ove i chiarimenti non siano soddisfacenti, gli assessori possono chiedere al sindaco di promuovere la deliberazione giuntale di sospensione degli atti di cui sopra. Tale deliberazione è sottoposta al controllo preventivo dell'organo regionale di controllo su iniziativa della giunta. Resta esclusa la facoltà di avocazione alla giunta degli affari di competenza dei responsabili di servizio.

ART. 58

Assunzione dei responsabili di servizio

1. I posti di responsabile di servizio sono coperti nei termini di legge.
2. Può essere disposto il trasferimento interno dei responsabili di servizio secondo le esigenze funzionali dell'ente.
3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono esser conferiti a tempo determinato come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Gli incarichi ai responsabili di servizio sono conferiti con le modalità e secondo i termini fissati dalla legge.
5. Ove non sia altrimenti possibile procedere nei modi ordinari alla copertura dei relativi posti vacanti, possono essere conferiti gli incarichi di responsabili di servizio a dipendenti di livello immediatamente inferiore, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente.

ART. 59

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale determinerà i criteri per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

ART. 60

I responsabili del procedimento amministrativo

1. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua ad ogni livello i dipendenti responsabili dei relativi adempimenti.

ART. 61

Responsabilità disciplinari del personale

1. Il regolamento del personale disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario del comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del comune, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al comma 2 deve prevedere che ogni dipendente venga giudicato da personale della qualifica superiore o di pari qualifica nel caso di dipendenti del livello apicale.

ART. 62

Il segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e nell'ambito della normativa vigente:
 - a) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici e servizi del comune;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività;
 - c) adotta provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi servizi ed autorizza le missioni, i congedi ed i permessi per i responsabili di servizio;
 - d) propone provvedimenti disciplinari, contesta gli addebiti ed adotta la sanzione per i dipendenti di massimo livello, con riferimento all'ambito delle proprie competenze;
 - e) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - f) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti per l'esecuzione;
 - g) attesta l'esecutività dei provvedimenti;
 - h) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi comunali;
 - i) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune il responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento;
 - m) cura che il responsabile di ciascun servizio provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente al servizio stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione del provvedimento finale;
 - n) riceve le designazioni dei capi – gruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della giunta;
 - o) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
 - p) riceve l'atto di dimissioni del sindaco;
 - q) presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - r) interviene, in rappresentanza del comune, nella stipulazione dei contratti, nei quali non interviene quale ufficiale rogante;
 - s) può rogare i contratti, di cui al comma 1 dell'art. 88, nell'esclusivo interesse del comune;
3. Al segretario competono inoltre i compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto.

ART. 63**Vice segretario**

1. Il vice segretario è scelto tra i funzionari amministrativi a livello apicale del comune, o per pubblico concorso nei modi indicati dal regolamento. Fa parte dell'ufficio di segreteria del comune e svolge funzioni vicarie ed ausiliarie del segretario.
2. Il vice segretario, al pari dei responsabili di servizio, è soggetto a trasferimento ad altro settore, nonché a revoca nei casi indicati dalla legge e dal regolamento.
3. Il dipendente comunale che svolga le funzioni di sostituto del segretario comunale deve avere i requisiti per la partecipazione al relativo concorso statale.

TITOLO IV^A**SERVIZI – ACCORDI DI PROGRAMMA – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE****ART. 64****Svolgimento dell'azione amministrativa**

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
5. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

ART. 65**Servizi pubblici comunali**

1. Il comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 66**Gestione dei servizi pubblici**

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di apposita società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, a prevalente capitale pubblico locale o anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Le società per azioni possono essere costituite anche per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 902.

3. La scelta della forma di gestione dev'essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

ART. 67

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, fra i quali anche il presidente, sono nominati dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenze tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Gli amministratori con provvedimento motivato, possono essere revocati. Essi durano in carica per l'intero mandato del consiglio comunale durante il quale sono stati nominati. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 68

Vigilanza e controlli

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti

fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico – finanziaria dell'ente, società ed azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART. 69

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

ART. 70

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni, approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 71

Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e/o Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo 70, al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso per la pubblicazione negli albi pretori degli enti contraenti.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato ciascuno con

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

ART. 72

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.

4. Se l'accordo è adottato con decreto del presidente della regione e comporta variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di interventi di competenza del comune.

TITOLO V^A

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 73

Associazionismo e partecipazione: principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, favorisce le iniziative popolari, anche attraverso le forme di incentivazione previste dall'art. 76, promuove gli organismi di partecipazione, garantisce la pubblicità degli atti, garantisce il diritto di accesso agli atti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e l'informazione, nonché l'adozione di consultazioni nel procedimento di formazione degli atti generali nelle forme volta per volta ritenute più idonee.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dalla giunta comunale.

ART. 74

Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli

organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 75

Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e ne promuove la presenza nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

ART. 76

Incentivazione

1. Alle associazioni ad agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale e organizzativo.

ART. 77

Consultazione: la consulta comunale

1. Può essere istituita la consulta comunale a cui gli organi elettivi del comune sottopongono, di propria iniziativa, proposte, programmi, piani, bilanci ed altri problemi di competenza del comune e di interesse della collettività.

2. La consulta ha funzioni meramente consultive ed è composta da undici membri di cui:

a) otto iscritti ciascuno alle organizzazioni di categoria sotto elencate e dalle stesse designati:

- a) coltivatori diretti;
- b) artigiani ed imprenditori;
- c) commercianti;
- d) sindacati dei lavoratori;
- e) associazioni sportive;
- f) associazioni culturali;
- g) pro loco;
- h) associazioni di volontariato;

b) tre esperti, che per scienza o per esperienza hanno una particolare competenza nei problemi sociali, ambientali ed economici dell'amministrazione locale.

3. Gli esperti vengono nominati dal consiglio comunale, di cui uno designato dalla minoranza consiliare.

4. La consulta, nel suo seno, elegge il presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, purché non inferiore a cinque.

5. La consulta viene costituita con provvedimento del sindaco. Il segretario comunale, o altro funzionario del comune incaricato dal sindaco, svolgerà le funzioni di segretario.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento della seduta, nonché di rapporto tra gli organi del comune e la consulta, sono stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 78

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 79

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 77 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio..

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 80

Proposte

1. N. 500 cittadini elettori del comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 81

Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

ART. 82

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, informa gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Se sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per l'iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

TITOLO VI^A

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 83

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 84

Attività finanziaria del comune

1. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 85

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il sindaco, il segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso mediante pagamento di canone la cui tariffa è determinata dal consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni soggetti a pesi o condizioni; altrimenti la deliberazione è di

competenza della giunta. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

ART. 86

Il bilancio di previsione

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 87

Il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 90.

ART. 88

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il segretario comunale può rogare, nell'esclusivo interesse del comune, i contratti di cui al comma 1. L'amministrazione comunale può affidare il rogito dei contratti ad un notaio.
5. Nella stipulazione dei contratti, in rappresentanza del comune interviene il segretario comunale, e, in mancanza di personale comunale dirigente, il sindaco quando l'ufficiale rogante è il segretario comunale.

ART. 89 Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla convenzione.

ART. 90 Revisione economico – finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge un revisore del conto a maggioranza assoluta dei suoi membri scelto in conformità al disposto dell'art. 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti previsti nel comma 1, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dall'articolo 6 quinquies, commi 1 e 6, legge 15 marzo 1991, n. 80.
3. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. A tal fine il revisore ha l'obbligo di essere presente alle sedute del consiglio comunale ove si discute del bilancio di previsione e del conto consuntivo e ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. Nella relazione di cui al punto 4 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
8. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
9. L'incarico è retribuito applicando le tariffe nella misura determinata dalle norme e disposizioni vigenti.

ART. 91

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono, tramite il segretario del comune, all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla giunta.
3. La giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma 2, segnala al consiglio qualsiasi anomalia riguardante i conti la gestione proponendo i relativi rimedi.
4. Se i dati del controllo fanno prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie a ripristinare il bilancio.

TITOLO VII^A

FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

ART. 92

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

ART. 93

Approvazione, modificazione e abrogazione dello statuto

1. L'approvazione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
5. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore.
6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

7. Lo statuto e le sue modifiche entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

ART. 94 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale, con le modalità indicate nell'art. 34 del presente statuto. Essi sono accessibili a chiunque intende consultarli.

ART. 95

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti sono apportati, nel rispetto di principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 96 Norme finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.